



COMUNE DI MAIOLO

Provincia di Rimini

Via Capoluogo n. 2 47862 MAIOLO

Ordinanza n. 04/2014

COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione

Civile e che il D.Lgs. 112/1998 comprende "la lotta agli incendi boschivi" nelle Attività di Protezione Civile;

- l'art.184 del D.Lgs.n.152/2006 classifica tra i rifiuti speciali quelli derivanti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;
- il nuovo art. 185 del D.Lgs.152/2006, come modificato dall'art.13 del D.Lgs. n.205 del 3 dicembre 2010, stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b, paglia, sfalci e potatura, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";
- l'interpretazione restrittiva del nuovo art.185 del T.U.A., che trova pacifica condivisione in giurisprudenza, fa ritenere però, che la combustione dei residui vegetali agricoli e la conseguente distribuzione delle ceneri sul terreno non rientri nella deroga prevista all'art. 13, comma f del D. Lgs.n. 205/2010 e non può essere considerata attività agricola lecita;
- secondo la disposizione dell'art.185, quindi, la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli artt.256 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006;
- il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende a conduzione familiare, dei Sindaci di quelle realtà territoriali a prevalente valenza agricola, relativamente alla combustione controllata dei residui vegetali, con il decreto legge n.91/2014, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.legs.152/2006, quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale), affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree ed i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;
- la nuova disposizione, di cui all'art.14, comma 8, lett.b del D.L.91/2014, che inserisce nell'art.256 bis del T.U.A. un nuovo comma 6, stabilisce che le disposizioni previste dagli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs.n.152/2006 "non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripulitura in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materia è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";

DATO ATTO che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericolo sia in casi di incendi sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazione delle capacità di deflusso, anche con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

RILEVATA l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

CONTEMPLATA la necessità di consentire, quanto possibile, per modalità, tempi e luoghi, la pratica dell'uso-consuetudine locale al bruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio;

RITENUTO opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare su tutto il territorio comunale, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, così come è data la possibilità ai sensi del c.6 dell'art.256 bis, introdotto dal D.L. 91/2014;

VISTA la legge 21-11-2000, n.353, legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art.3, comma 3, lett. c), d) ed e) che prevede l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità;

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modeste dimensioni (orti e giardini) a carattere familiare, ubicate anche in terreni impervi e/o in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;

VISTO l'art. 54 del T.U. degli EE.LL. di cui D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTI:

- l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n.2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, Norme in materia ambientale;
- la direttiva europea 2000/29/CE;

VISTO l'art.14 c. 8 del D.L. 24/06/2014 n.91, in G.U.R.I. del 24-06-2014, che ha aggiunto il comma 6 bis all'art. 256 bis (Combustione illecita di rifiuti) del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

- su tutto il territorio comunale è consentita la combustione, da effettuare in loco, del materiale agricolo, vegetale e forestale derivante da sfalci, potatura e/o ripulitura, provenienti dalla manutenzione di orti, giardini e modeste coltivazioni di piccole aziende agricole di cui all'art.2135 c.c., secondo le disposizioni seguenti:

1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, preferibilmente nelle giornate umide ed in assenza di forte vento;
2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
4. possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo 3 metri steri (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti, anche detta operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento;
5. la combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali;
6. rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
7. è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto la triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
8. il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;
9. nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

A V V E R T E

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate a termini di legge;

I N F O R M A

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR di Bologna entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

D I S P O N E

La trasmissione di copia del presente provvedimento al Comando Corpo Forestale dello Stato di Rimini e Pennabilli, al Comando Stazione Carabinieri di Novafeltria e al Servizio Associato di Polizia Municipale di Novafeltria.

Della presente verrà data diffusione a tutta la cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio e sito web del Comune, manifesti murali, distribuzione di copia agli esercizi pubblici, commerciali, e organizzazioni sindacali.-

Dalla Residenza Municipale, li 23/08/2014



IL SINDACO
Fattori Marcello